

Ex DVA - DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: [ID VIP 5015] Istanza per l'avvio di una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di variante per un impianto eolico, autorizzato con DD n. 553 del 15.11.2011, n. 351 del 03.07.2019, n. 1260 del 1.12.2014 dalla Regione Campania, costituito da 11 aerogeneratori di potenza complessiva nominale pari a 45 MW, ricadente nel comune di Lacedonia (AV). Ecoenergia Lacedonia S.rl..

Nota tecnica

Con istanza del 26.11.2019, acquisita in pari data al prot. DVA/30884, la società Ecoenergia Lacedonia S.r.l. ha chiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di alcune modifiche da apportare al progetto di un parco eolico della potenza complessiva pari a 45 MW, da realizzare nel comune di Lacedonia (AV).

A corredo della summenzionata richiesta, così come perfezionata dalla nota della del 17.12.2019 acquisita al prot n. DVA/33606 del 27.12.2019, la Società ha fornito la lista di controllo con allegati vari, predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) e al decreto direttoriale 05.02.2018 "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione della lista di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 per gli impianti eolici".

## Analisi e valutazioni

Sulla base degli elementi informativi forniti dalla Ecoenergia Lacedonia S.r.l., si riportano di seguito gli elementi significativi, con particolare riguardo agli aspetti ambientali, delle modifiche progettuali proposte.

La Regione Campania, con Decreto dirigenziale della Divisione Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Decreto n. 720 del 17 giugno 2010 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni per un progetto di parco eolico composto da 15 aerogeneratori di potenza totale pari a 45 MW e relative opere di allacciamento alla rete elettrica, da realizzare nel comune di Lacedonia (AV). Tale autorizzazione è stata a suo tempo rilasciata alla Ecoenergia S.r.l., la quale ha richiesto la voltura

ID Utente: 14526

ID Documento: DVA-D2-II-14526\_2020-0045

Data stesura: 10/02/2020

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C. Ufficio: DVA-D2-II

Tuteliamo l'ambiente! Non Stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>

dei suddetti provvedimenti in favore della Ecoenergia Lacedonia S.r.l. Si sottolinea che il summenzionato decreto non ha termini di scadenza di validità in quanto, come riportato nel summenzionato Decreto dirigenziale, l'istanza per la procedura in oggetto è stata presentata in data 02.05.2006 anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. 4/2008, intervenuto a modificare il 152/2006, il quale ha introdotto la validità per un periodo massimo di 5 anni del provvedimento di VIA.

Il progetto autorizzato, da realizzare nel territorio comunale di Lacedonia ad una distanza di circa 3,5 km dal centro abitato, più precisamente nelle località di Macchiafocaccia, Montevaccaro, Serro del Casonetto, San Mauro con le infrastrutture per la connessione elettrica, da realizzarsi alla località "Chiancarelle", in provincia di Avellino, è articolato come segue:

- 15 aerogeneratori da 3 MW del modello Siemens-SWT-3.0.113;
- viabilità di accesso agli aerogeneratori;
- cavidotto di collegamento con la RTN.

La richiesta per la modifica del progetto si è resa necessaria con l'evoluzione tecnologica degli aerogeneratori di ultimissima generazione, la quale consente di sfruttare al massimo la potenza impegnata dall'impianto e di rendere, a parità di potenza istallata, maggiormente efficiente e produttivo lo stesso.

Il progetto in esame prevede nello specifico le seguenti modifiche:

- riduzione del numero degli aerogeneratori da 15 a 11;
- sostituzione del tipo di aerogeneratore autorizzato, Siemens–SWT-3.0.113, non più in produzione, con modelli di ultima generazione (modello Vestas V150 e modello Vestas V126 per la sola turbina denominata LC8) con diverse caratteristiche dimensionali e di potenza;
- spostamenti degli aerogeneratori;
- riorganizzazione della viabilità di servizio.

Nella tabella che segue sono riportate le variazioni delle principali caratteristiche degli aerogeneratori proposti rispetto a quelli autorizzati.

Parametro	Progetto autorizzato	Progetto proposto	Variazione quantitativa
Aerogeneratore (num.)	15	11	-4
Altezza mozzo (m)	92,5	105/107*	+12,5/14,5*
Raggio pala (m)	56,5	75/63*	+18,5/6,5*
Altezza complessiva (m)	149	180	+ 31

<sup>\*</sup> limitatamente all'aerogeneratore LC8.

Dalla tabella sopra riportata si evince un considerevole aumento delle dimensioni dei singoli aerogeneratori.

Un'altra modifica che viene prevista nella variante è lo spostamento degli aerogeneratori, compresa tra i 6 e i 135 m degli 11 ora previsti, si seguito tabella indicante gli spostamenti per ogni singola macchina:

WTG proposte in variante non sostanziale	Tipo torre	Spostamento rispetto alla posizione autorizzata (m)
LC1	Vestas V150	52
LC2	Vestas V150	92
LC3	ELIMINATA	
LC4	Vestas V150	75
LC5	Vestas V150	6
LC6	Vestas V150	81
LC7	ELIMINATA	
LC8	Vestas V126	25
LC9	Vestas V150	64
LC10	Vestas V150	135
LC11	ELIMINATA	
LC12	Vestas V150	17
LC13	ELIMINATA	
LC14	Vestas V150	107
LC15	Vestas V150	4

Per quanto concerne la viabilità accessoria all'impianto eolico, nel progetto di variante vengono proposte diverse modifiche alle strade e piazzole, nello specifico è prevista una realizzazione dei tracciati stradali, i cui tracciati sono stati in parte ridefiniti in seguito allo spostamento di degli aerogeneratori, inoltre sono stati eliminati i tratti di strada e cavidotto non più interessati dal progetto per l'eliminazione delle turbine LC7, LC11 e LC13.

La Società dichiara, riguardo le perdite di aree non urbanizzate, che "a fine cantiere le aree saranno quasi totalmente restituite alle precedenti pratiche agricole, ad eccezione delle porzioni di aree di pochi metri quadrati che restano a base torre".

Dagli allegati tecnici all'istanza si può dedurre che tale area sia pari a 25 m x 25 m, quindi per una superficie pari a 625 mq. Considerando che sono 11 gli aerogeneratori in progetto in conclusione la dimensione dell'area che non sarà restituita agli usi precedenti è pari 6.850 mq. Tale calcolo non comprende le superfici occupate dalle strade di accesso. La società non dà invece indicazione sulle superfici di suolo occupate nell'ipotesi di realizzazione del progetto autorizzato.

Pur non fornendo dati di dettaglio circa la dimensione originaria della viabilità d'accesso la Società afferma che rispetto al progetto autorizzato, il progetto proposto eviterebbe la realizzazione di circa 300 m di nuova viabilità. Tale riduzione è dovuta sostanzialmente al fatto che vengono eliminati alcuni tratti di viabilità di ausilio alle turbine non più in progetto.

Dagli elaborati tecnici si evince che le aree destinate a piazzole provvisorie intorno agli aerogeneratori occupano una superficie sensibilmente maggiore rispetto al progetto autorizzato, anche se viene dichiarato, che tali aree verranno poi restituite all'uso agricolo dopo le fasi di

cantiere. Tali occupazioni sono quindi da annoverarsi tra gli impatti temporanei e andrebbero a costituire un elemento peggiorativo della variante proposta.

Nella documentazione non sono presenti indicazioni riguardanti l'utilizzo di terre e rocce da scavo, non si hanno quindi elementi per poter valutare un maggiore o minore impatto del progetto proposto con riferimento a tale specifico aspetto.

Riguardo la presenza di aree SIC/ZPS, la Società dichiara che il parco eolico proposto non interessa aree naturali protette o siti Rete Natura 2000. Pur se dalla carta vincolistica fornita (Tavola 12) emerge che il progetto come modificato non interessa direttamente detti siti tutelati dalla stessa non è possibile ricavare esattamente a quale distanza dal progetto sono localizzati gli stessi né di quali siti si tratti.

Il tracciato dei cavidotti viene variato al fine di assecondare il nuovo layout delle turbine, e, dall'esame degli elaborati cartografici, questi non interessano nuove particelle catastali.

In merito all'impatto acustico, la relazione acustica allegata all'istanza considera vari recettori e indica il recettore con sigla R10, posizionato nelle immediate vicinanze della turbina LC10, come quello sottoposto al maggior disturbo. I rilievi ed i successivi calcoli concludono che per tale recettore i limiti di rumorosità prescritti dalla normativa vigente vengono rispettati. Conseguentemente suddetti limiti sarebbero rispettati per tutte le turbine previste. È da sottolineare che con il progetto proposto si avrebbe una diminuzione delle sorgenti sonore e il loro posizionamento più in alto.

Per quanto riguarda il pericolo di distacco di pala o di un frammento di essa, la relazione sulla gittata degli elementi rotanti mette in evidenza che, per gli aerogeneratori proposti nel nuovo layout, nelle condizioni in cui andrebbero ad operare, nel caso in cui si staccasse un'intera pala, il suo valore massimo di gittata è di 170 mt alla velocità massima di rotazione, nella direzione prevalente di vento e trascurando l'attrito dell'aria. Nel caso di rottura di un frammento di pala si ha un valore di gittata massima di 315 m per un frammento pari a 5 m della pala, non sono invece illustrati i valori di gittata dell'impianto autorizzato per cui non è possibile fare un raffronto tra la vecchia e la nuova situazione.

Seppure non ascrivibile agli aspetti d'interesse ambientale si prende atto che per quanto concerne la sicurezza in volo a bassa quota la Società dichiara che, le modifiche apportate non sono peggiorative o migliorative per tale aspetto.

Per quanto riguarda la componente paesaggistica la Società ritiene che vi sia un beneficio dal punto di vista dell'impatto soprattutto in ragione della riduzione degli aerogeneratori (il nuovo layout prevede 11 aerogeneratori anziché 15), il quale produrrebbe un miglioramento dell'effetto selva. Alcuna considerazione viene invece espressa relativamente al fatto che la maggiore altezza degli aerogeneratori (+ 31 m rispetto all'originale) rende questi visibili da un'area sensibilmente più vasta rispetto a quanto valutato per il progetto autorizzato, quindi con impatto visivo superiore o comunque diverso rispetto a quello già valutato.

## Conclusioni

Considerando la riduzione di alcuni parametri di progetto quali il numero degli aerogeneratori, la lunghezza delle strade di accesso e l'impatto acustico, la modifica proposta potrebbe apparire migliorativa rispetto al progetto autorizzato. Occorre tuttavia evidenziare che con riferimento agli impatti più significativi caratterizzanti tale categoria progettuale, e soprattutto il paesaggio non vi sono sufficienti elementi per escludere che la modifica proposta sia effettivamente migliorativa. È inoltre da sottolineare che per terre e rocce da scavo, consumo di suolo, la prossimità di siti appartenenti a Rete Natura 2000 e le loro specie o habitat non si hanno dati a disposizione dai quali poter effettuare una valutazione di massima sui due layout di progetto discussi, sembrerebbe invece peggiorativa l'occupazione di suolo temporanea.

Si evidenzia che il progetto così come modificato risulta sostanzialmente diverso da quello autorizzato, sia in ragione del fatto che rispetto al progetto originario varia la localizzazione di tutti gli 11 aerogeneratori proposti sia in ragione del notevole aumento delle dimensioni geometriche degli aerogeneratori (+ 31 metri per l'altezza complessiva). A tale riguardo appare riduttivo e comunque non suffragato da analisi sufficientemente approfondite, affermare che vi è un miglioramento dell'impatto visivo per il solo fatto che vi è una riduzione del numero di aerogeneratori. Non si può poi neanche escludere la possibilità che a seguito della variazione della localizzazione non vi sia un peggioramento dell'impatto visivo. A tale proposito quindi si ritiene che occorra una valutazione specifica di merito da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per i turismo competente per l'argomento.

Sulla base di tutto quanto precede, non potendo escludere la possibilità di impatti diversi, significativi e negativi rispetto a quelli già valutati si ritiene che le modifiche progettuali ricadano tra le categorie di cui dell'Allegato II-*bis*) punto 2h) alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e necessitano pertanto di una Verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

L'opportunità di tale procedimento ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è anche in ragione della necessità di un coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di assicurare una più specifica valutazione relativamente all'impatto sul paesaggio.

## Il Dirigente

Arch. Gianluigi Nocco (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)